

GABRIELINO

12/02/2010

SAN MARTINO DI LUPARI Ordinanza del sindaco leghista Gerry Boratto: «Basta abusi»

Ospitalità a rischio di multa

Gli stranieri che apriranno la porta a conazionali non in regola pagheranno 450 euro

Germana Cabrelle

SAN MARTINO DI LUPARI

«Le ordinanze non fanno più notizia ma questa è importante perché gestisce e regolamenta con contorni normativi il border line dell'ospitalità degenere in abuso. Ora basta: i trasgressori saranno multati con 450 euro di sanzione».

Il sindaco Gerry Boratto ha illustrato ieri il provvedimento contro il flusso immigratorio di stranieri che con la sola dichiarazione di ospitalità, ma senza la conseguente regolarizzazione della residenza, incrementavano la popolazione a San Martino. «L'ospitalità era diventato il passaportout per chiamare conazionali e stare tutti insieme in condizioni non accettabili e in ambienti ristretti e malsani - spiega Boratto - Era sufficiente compilare il modulo e farlo pervenire in Comune


per stabilirsi qui magari anche con documenti falsi. Recentemente, a Campagna e Campretto, durante un controllo abbiamo trovato un sovrappollamento di cinesi e rumeni, il doppio di quelli che poteva contenere la casa, che vivevano in scantinato e dormivano in garage. Da qui l'ordinanza, peraltro approvata dal Prefetto. Con questo documento mettiamo un freno anche agli affitti in nero».

D'ora in avanti chiunque ospiterà un cittadino comunitario o extracomunitario a San Martino dovrà allegare alla comunicazione di ospitalità anche il titolo di proprietà dell'alloggio o il contratto di locazione, registrato all'Agenzia delle Entrate. Servirà anche il documento di riconoscimento dell'ospite: carta d'identità, passaporto o permesso di soggiorno. Obbligatorio poi il certificato di idoneità dell'alloggio rilasciato dall'ufficio tec-

nico comunale da cui risulti il numero massimo di persone che possono abitare nell'immobile e la dichiarazione del numero effettivo di persone ospitate.

Tutti i nuovi soggiornanti o richiedenti residenza dovranno presentarsi alla Polizia locale entro tre giorni dall'arrivo, altrimenti scatterà la sanzione amministrativa di 450 euro. «È nostro compito controllare e stanare eventuali delinquenze - sottolinea Boratto - Il Comune deve sapere cosa accade nel territorio per garantire sicurezza».

Sempre ieri il sindaco ha firmato il decreto di assegnazione delle sei pistole Tanfoglio calibro 9.21 in dotazione ai cinque agenti della polizia locale (una di scorta), che dalla prossima settimana pattuglieranno capoluogo e frazioni anche in orari serali, dalle 22, in coordinamento con i colleghi di Cittadella e con i Carabinieri della locale stazione.



TROPPO STRETTI Sovraffollamento, scatta un'ordinanza

SPANTORIO

F. L. I. I. I. I.

CARNIGNANO

Tutti rifanno per Panadetta

Nell'attesa della finalisei-
ma è ospite durante le



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

Largo Europa, n. 5 – cap. 35018 Provincia di Padova
Cod. Fiscale 81000530287

Prot. N° 2308 del 11 FEB. 2010

Reg. Ordinanze n° 8

R.A.P. n° 80

IL SINDACO

Premesso che il continuo flusso immigratorio da parte di cittadini stranieri, con la sola dichiarazione di ospitalità ma senza la conseguente regolarizzazione della residenza, sta determinando un notevole incremento della popolazione demografica nel Comune di San Martino di Lupari;

Considerato che ogni immobile, essendo dotato di proprio certificato di idoneità all'alloggio nel quale viene precisato il numero massimo delle persone che possono viverci, qualora vi sia un sovraffollamento di persone vengono giocoforza a mancare e le condizioni minime di sicurezza ed igienico sanitarie;

Valutate inoltre le conseguenze che l'affollamento in ambienti ristretti e/o malsani possono provocare sulla salute dei cittadini e sulla percezione di sicurezza urbana, oltre a comportare altresì dei disagi agli altri cittadini confinanti anche in ordine allo smaltimento dei rifiuti;

Appurato che nel territorio nazionale vi sono spesso clandestini che riescono a circolare liberamente grazie a falsi documenti di riconoscimento, motivo per cui vi è la necessità anche di un controllo base sulla conformità di tutti i documenti presentati all'atto delle dichiarazioni di soggiorno;

Atteso che il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza, deve tutelare la salute pubblica adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

Visto il D.M Sanità del 05.07.1975 che determina la superficie minima abitabile per abitante;

Visto il D. Lgs. 25.07.1998 n. 286;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato del D.L. 23.05.08, n. 92 convertito con L. 24.07.2008, n. 125;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.M Interno del 05.08.2008

Visto l'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689 come modificato dell'articolo 6 bis della L. 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 08-02-2010, avente per oggetto la determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alla suddetta ordinanza;

ORDINA

1) **Chiunque ospiti un cittadino comunitario o extracomunitario deve allegare alla comunicazione di ospitalità, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286, anche la seguente documentazione:**

- Titolo di proprietà dell'alloggio, o contratto di locazione debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate o altro titolo idoneo al possesso dell'immobile (usufrutto, comodato gratuito, etc.);

- Salvo quanto disposto dagli artt. 4, 5, 5 BIS, 7 e 9 del D. Lgs. N° 30 del 06/02/2007, presentazione di documento di riconoscimento dell'ospitante, **Carta d'identità valida per l'espatrio, Passaporto dell'ospitato** (con regolare visto d'ingresso), **Permesso di soggiorno** (se richiesto), o ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.
- Certificato di idoneità dell'alloggio rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulti il numero massimo di persone che possono abitare nell'immobile;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del Proprietario, o Locatario se presente, attestante il numero totale delle persone attualmente residenti e ospitate nell'alloggio.

2) Il cittadino comunitario soggiornante in Italia da oltre tre mesi, o quanto meno nel Comune di San Martino di Lupari, dovrà invece richiedere la propria iscrizione all'anagrafe comunale, producendo tutta la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. N° 30/2007.

3) E' obbligatoria la comunicazione da parte del proprietario dell'alloggio, o locatario se esistente, **della cessata ospitalità** sia del cittadino comunitario che non comunitario, entro 48 ore dalla stessa.

4) E' obbligatorio per tutti i nuovi cittadini soggiornanti e/o richiedenti la residenza nel territorio comunale, fare visionare i documenti d'identità, Passaporto, Permesso di Soggiorno (se richiesto), presso il Comando di Polizia Locale, entro 3 giorni dal loro arrivo.

5) E' vietato ospitare persone al di sopra del numero previsto dal certificato di idoneità all'alloggio, per un periodo superiore a trenta giorni.

- Il Sindaco dispone che il Comando di Polizia Locale, congiuntamente all'Ufficio Anagrafe e all'Ufficio Tecnico Comunale, a norma della Legge n° 94/2009 e delle vigenti norme sanitarie (art. 1 c^a 2° Legge n° 1228 del 24-12-1954), effettuino dei controlli degli alloggi (presi a campione), per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.
- Copia della dichiarazione dell'ospitalità dovrà essere inviata, da parte dell'ufficio anagrafe, anche all'ufficio Tributi Comunale per l'adeguamento della tassa asporto rifiuti urbani secondo i nuovi parametri.

Ogni cittadino che ospiti persone comunitarie o extracomunitarie deve regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporterà per ogni trasgressore l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di Euro 450,00, così come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 23 del 08-02-2010.

Gli appartenenti al Comando della Polizia Locale e tutte le altre forze dell'ordine, sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Fatte salve più gravi sanzioni amministrative e/o penali.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



Il Sindaco
Dr. Gerry BORATTO

COPIA



N. 23 Reg. Delibere

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

- Provincia di Padova -

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BORATTO GERRY

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BORTOLINI GIUSEPPE

[] soggetta ad invio alla Prefettura

N. 87 del Reg. Pubbl.

REFEKTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

12 FEB. 2010

e vi rimarrà per 15 giorni.

Contestualmente viene trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, 12 FEBBRAIO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BORTOLINI GIUSEPPE

La presente copia è conforme all'originale

Addi 12 FEBBRAIO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Bortolini)

OGGETTO

OSPITALITA' CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI - TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. MISURA DELLA SANZIONE PECUNIARIA RIDOTTA PER VIOLAZIONE ORDINANZA SINDACALE.

L'anno duemiladieci, addì otto del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

BORATTO GERRY	SINDACO	P
LAGO VALTER	VICE SINDACO	A
SERATO LUISA	ASSESSORE	P
GRIGOLON GIANFRANCO	ASSESSORE	P
SGAMBARO GERARDO	ASSESSORE	P
ZANCHIN GIUSEPPE	ASSESSORE	P
SALVALAGGIO GIOVANNI	ASSESSORE	P
LAGO SONIA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il sig. BORTOLINI GIUSEPPE Segretario Generale.

Il sig. BORATTO GERRY nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 comma 3 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 23 FEBBRAIO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BORTOLINI GIUSEPPE

OGGETTO: OSPITALITA' CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI - TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. MISURA DELLA SANZIONE PECUNIARIA RIDOTTA PER VIOLAZIONE ORDINANZA SINDACALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerati i flussi migratori dell'ultimo periodo nonché l'incremento delle richieste di residenza;

Atteso che sovente si è verificato e si verifica che coloro che hanno ottenuto la residenza vadano ad abitare locali già di per sé sovraffollati e non dotati di sufficienti servizi igienico sanitari;

Atteso inoltre che il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza deve tutelare la salute pubblica adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

Richiamati:

- il D.M Sanità del 05.07.1975 che determina la superficie minima abitabile per abitante;
- il D. Lgs. 25.07.1998 n. 286;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato del D.L. 23.05.08, n. 92 convertito con L. 24.07.2008, n. 125;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.M Interno del 05.08.2008
- l'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689 come modificato dell'articolo 6 bis della L. 24.07.2008, n. 125 di con versione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile dell'Area "Economico Finanziaria" dott. Giuseppe Bortolini;

Ritenuto opportuno determinare in € 450,00 la sanzione amministrativa pecuniaria per il pagamento in misura ridotta, per le violazioni delle disposizioni di cui all'ordinanza sindacale avente ad oggetto: "Comunicazione di ospitalità dei cittadini comunitari ed extra comunitari - Tutela della salute pubblica";

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

- 1 - di **determinare in € 450,00 l'importo della sanzione pecuniaria** per il pagamento in misura ridotta da applicarsi nel caso di violazioni all'ordinanza da assumere a cura del Sig. Sindaco, in merito alle comunicazioni di ospitalità da parte dei cittadini comunitari ed extracomunitari;
- 2 - di demandare gli adempimenti conseguenti al Responsabile della Vigilanza.

Stante l'urgenza con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.